

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 Del 18-12-18

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di lite dovute ai Sig.ri Gregori Vincenzo e Maria Luisa (Sentenza del TAR Abruzzo n.257/2018).

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Vice Sindaco MARINI CARLO alle ore 09:30 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	A	ANTONELLI ANDREA	P
MARINI CARLO	P	MANCINI ORLANDO	P
SEBASTIANI CROCE AMERICO	A	CICCHETTI PIERLUIGI	A
MARCHETTI BERARDINO	P	DE SANTIS PIETRO	A
LEMME DOMENICO	P	CIALFI SANDRO	A
CECI FILINDO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

il revisore del conto.

Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

PREMESSO:

-che l'art.194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

-che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

1.sentenze esecutive;

2.copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art.114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

3.ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

4.procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

5.acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO:

-che l'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194;

-che l'art.193 del D. Lgs. n. 267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO il Ricorso al TAR Abruzzo, Prot.4280 del 18/06/2012, a firma dell'Avv. Cesidio Gualtieri per conto dei Sig.ri Gregori Vincenzo e Maria Luisa per l'annullamento del provvedimento Prot.2619 del 14/04/2012 del Responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Montereale con il quale è stata respinta l'istanza dei ricorrenti tesa ad ottenere il contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 al fabbricato sito in Verrico di Montereale, classificato "E" ai sensi dell'O.P.C.M. n.3790/2009;

DATO ATTO che il Comune di Montereale non si è costituito nel predetto giudizio;

VISTA la sentenza del TAR Abruzzo n.0257/2018, notificata in data 28/09/2018 ed acquisita al Prot.8786/2018, con cui viene accolto il ricorso e per l'effetto annullato il provvedimento gravato condannando il Comune al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge e rifusione del contributo unificato;

DATO ATTO della decorrenza del termine utile per impugnare la predetta Sentenza (60 giorni dalla notifica avvenuta il 28/09/2018);

VISTA altresì la nota del 10/12/2018, Prot.11055/2018, con cui lo studio legale Avv. Cesidio Gualtieri, nel comunicare il codice IBAN dei ricorrenti, utile per effettuare il pagamento nei confronti dei ricorrenti riepiloga le competenze dovute in € 2.788,68 come di seguito indicato:

• Onorario	€	1.500,00;
• Spese 15,00%	€	225,00;
• CAP 4%	€	69,00;
• IVA 22%	€	394,68;
• Contributo unificato	€	600,00;
TOTALE	€	2.788,68.

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla sentenza rientrano nelle fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art.194, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere positivo espresso dall'organo di revisione contabile;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

Con la seguente votazione: favorevoli n.6; contrari n.0; astenuti n.0;

DELIBERA

-di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in favore dei Sig.ri Gregori Vincenzo e Maria Luisa per l'importo complessivo di € 2.788,68 giusta sentenza del TAR Abruzzo n.0257/2018, Prot. 8786/2018, dando atto che per il finanziamento di tale debito si provvederà con i fondi previsti sul cap.138, codice 01.02-1.03.02.11.006, del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di demandare all'ufficio competente gli adempimenti successivi per la liquidazione della spesa.

Inoltre, con la seguente votazione: favorevoli n.6; contrari n.0; astenuti n.0;

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osservato:

.....
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
- () PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- () PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia

Il Presidente
MARINI CARLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani